

Al Presidente del Consiglio Comunale

Caterina Giovani

Al Sindaco

Alessandro Franchi

del Comune di

ROSIGNANO MARITTIMO

MOZIONE

Salvaguardia del territorio comunale dalla coltivazione di organismi geneticamente modificati

PREMESSO CHE

- un organismo geneticamente modificato (OGM) è un essere vivente che possiede un patrimonio genetico modificato artificialmente tramite tecniche di ingegneria genetica;
- non è consentito procedere alla messa in coltura di sementi transgeniche in assenza delle previste autorizzazioni di legge;
- con sentenza n. 11148 depositata il 20 marzo 2012, la Cassazione penale è intervenuta in materia di coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) ribadendo l'esistenza nel nostro ordinamento del principio di coesistenza tra le diverse colture (convenzionale, biologica e transgenica), che deve essere attuato senza che le stesse possano reciprocamente comprometersi, in modo da tutelare le peculiarità e le specificità produttive di ciascuna ed evitare commistioni tra sementi, senza pregiudizi per le attività agricole preesistenti; dopo un articolato riepilogo delle norme interne e comunitarie vigenti in materia, la Cassazione evidenzia, in linea con quanto già affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 116/2006), la presenza del già richiamato principio di coesistenza in materia. In buona sostanza, la disciplina comunitaria – si legge nella sentenza – si occupa di tutelare l'ambiente, la vita e la salute di uomini, animali e piante, ma consente alla normativa interna la possibilità di adottare le misure più opportune per limitare gli effetti economici connessi alle potenzialità diffusive degli OGM e, quindi, non compromettendo la biodiversità dell'ambiente naturale, così da garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione nazionale;
- il Parlamento Italiano ha approvato una mozione in data 11/07/2013 che impegna il governo ad avvalersi della clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 224 del 2003, di recepimento della direttiva n. 2001/18/CE, al fine di evitare ogni forma di coltivazione in Italia di OGM autorizzati a livello europeo e di tutelare la sicurezza del modello economico e sociale di sviluppo dell'agroalimentare italiano e a prevedere, in relazione alla stagione delle semine avviata in gran parte del Paese, l'incremento delle attività di controllo per potenziare, d'intesa con le regioni, la sorveglianza sui prodotti sementieri in corso di distribuzione ed intervenire in presenza di sementi transgeniche non autorizzate;
- a seguito della precedente, in data 12 luglio 2013, è stato emanato il Decreto interministeriale (Ministero della Salute, Ministero delle politiche agricole e alimentari e forestali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) di adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON 810;
- secondo quanto stabilito dal suddetto, la coltivazione di varietà di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate, è vietata nel territorio nazionale, fino all'adozione di misure comunitarie di cui all'articolo 54, comma 3 del regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 di cui sopra e comunque non oltre diciotto mesi dalla data del presente provvedimento;
- in Italia tre quarti delle Regioni ed un numero crescente di Comuni (circa 3000 negli ultimi due anni con la prospettiva di arrivare a breve a 5000), si schierano contro le coltivazioni OGM e si sono dichiarati "liberi da OGM", perché non è pensabile poter far convivere produzioni agricole OGM con le produzioni biologiche che, ormai ovunque, stanno assumendo un ruolo molto importante sia in

termini economici, sia di presidio del territorio, coinvolgendo centinaia di piccole e medie aziende agricole, spesso formate da giovani imprenditori;

- **La Regione Toscana con la legge N. 53 del 06/04/2000 già impone il divieto di coltivazione e di produzione ;**
- ad oggi non abbiamo la certezza scientifica che gli organismi OGM siano innocui per la salute umana e per l'ambiente;
- il sindaco è autorità sanitaria locale. In questa veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
- l'articolo 5 della legge n. 283 del 1962, che è la Norma di base italiana in tema di alimentazione, afferma testualmente; "É vietato l'uso di sostanze alimentari trattate in modo da violarne la composizione naturale";

APPARE EVIDENTE, PERTANTO, CHE

- dalla legge citata è vietato l'uso alimentare di OGM transgenici in quanto ne è stata "violata la composizione naturale";
- è inoltre "Vietato" l'uso alimentare dei derivati dei vegetali transgenici (amido di mais, olio di mais e di soia, lecitina di soia), perché la loro composizione biochimica è diversa da quella naturale;
- è vietato l'uso alimentare di OGM mutati da trattamenti radioattivi con raggi X o gamma, o neutroni veloci e i loro derivati, in quanto dichiaratamente mutati attraverso una mutazione genetica;
- il principio di precauzione è stato considerato elemento fondante della proposta presentata dalla Commissione Europea per la revisione della normativa comunitaria sull'emissione deliberata di Organismi Geneticamente Modificati;
- il Parlamento europeo in data 10 marzo 2014 ha bocciato la proposta sul materiale riproduttivo vegetale della Commissione europea che voleva vietare il libero scambio e commercio di semi tra piccoli produttori, a vantaggio delle aziende produttrici multinazionali principali responsabili della diffusione OGM;
- l'utilizzo in agricoltura, nel mondo e in Europa delle varietà "Ibride" dette anche OGM ad alto rendimento, ha causato l'abbandono e, in alcuni casi, la scomparsa di ecotipi locali;
- dette varietà sono più resistenti alle fitopatie che danneggiano gravemente la biodiversità compromettendo l'equilibrio biologico e l'ecosistema attraverso l'impollinazione incrociata e la deriva tra specie simili: le modifiche genetiche delle nuove varietà potrebbero trasferirsi attraverso la "contaminazione" alle altre colture, generando conseguenze imprevedibili;
- tali cambiamenti hanno comportato una ristrutturazione del settore produttivo agricolo causando gravi scompensi socio-economici, in particolare a carico dei piccoli imprenditori agricoli, danneggiando il comparto del "biologico";
- tale situazione ha portato all'uniformità genetica di queste colture, con una pericolosa dipendenza, per tutte le filiere produttive, nei confronti di pochi detentori dei brevetti;
- senza nulla togliere agli aspetti positivi delle biotecnologie e alla ricerca scientifica si sta imponendo sempre più il "principio di precauzione" che richiede di non immettere nell'ambiente o nella catena alimentare prodotti o processi fino a quando non sia dimostrata la "sicurezza" nel breve e nel lungo termine;
- le imprese multinazionali hanno esteso le proprie strutture di ricerca, produzione e commercializzazione fino ad arrivare ad un regime di "monopolio" con relativo dominio e controllo del comparto delle biotecnologie e in quello della produzione delle sementi che, non essendo più "replicabili", vedono l'agricoltore costretto al riacquisto annuale. Il fenomeno è stato più volte sottolineato con preoccupazione dalla stessa UE;
- l'introduzione su scala mondiale degli OGM ha ulteriormente creato un divario tra paesi ricchi e quelli poveri;
- **La Regione Toscana con la citata legge regionale n. 53 del 06/04/2000 si impegna ai fini della tutela della salute, quale fondamentale diritto della persona, a promuovere tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati O.G.M. (Art.1); al divieto di coltivazione e di produzione) Per i fini di cui all'articolo 1 e per mantenere e preservare la presenza dei geni naturali, anche secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 luglio 1997, n.50 "Tutela delle risorse genetiche autoctone", la Regione Toscana vieta la coltivazione e la produzione di specie che contengono la presenza di organismi geneticamente modificati O.G.M. (Art.2);**

CONSIDERATO CHE

- **Nel capitolato speciale del servizio di refezione scolastica del comune di Rosignano Marittimo, nel dettare le regole procedurali, tra le principali linee di indirizzo, sono già recepite le indicazioni contenute nell'Art. 4 della L.R. 53 del 06/04/2000 che esplicitano il divieto di somministrazione di prodotti contenenti O.G.M.**
- si ritiene necessario adottare, a fronte di possibili richieste di autorizzazione per iniziare a coltivare prodotti OGM, misure idonee a garantire la biodiversità degli ecosistemi locali, le produzioni di qualità e tradizionali che il territorio esprime;
- il consiglio comunale esprime la propria contrarietà alla sperimentazione, coltivazione e allevamento di organismi viventi, sia vegetali sia animali, ottenuti mediante manipolazione genetica, su tutto il territorio comunale;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- ad attivarsi utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione per contrastare la coltivazione di tutti gli organismi geneticamente modificati nell'ambito del comprensorio di riferimento, a salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità agraria, cioè delle produzioni agricole peculiari del territorio comunale, verificando la disponibilità dei Comuni limitrofi ad attivarsi congiuntamente;
 - a richiedere al Governo di mettere in atto tutte le azioni possibili al fine di procedere all'adozione della clausola di salvaguardia, così come previsto dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano;
 - a dichiarare, con i provvedimenti conseguenti, il Comune di Rosignano Marittimo "Comune OGMFREE";
 - ad introdurre, nei servizi di ristorazione collettiva gestiti dal Comune, un sistema informativo chiaro indicante l'eventuale presenza di OGM negli alimenti somministrati;
 - a garantire che nei bandi di gara emanati dal Comune per gli appalti pubblici di servizi e forniture alimentari destinati alla ristorazione collettiva, l'utilizzo di prodotti che non contengono OGM costituisca titolo preferenziale per l'aggiudicazione;
 - a promuovere un dibattito in consiglio comunale circa i controlli che le autorità competenti hanno effettuato per verificare l'utilizzo improprio dei citati OGM;
 - ad informare attraverso incontri e comunicazioni scritte i produttori, se presenti, ed i rivenditori sul territorio comunale sui rischi di "contaminazione" nell'utilizzo e di vendita di prodotti geneticamente modificati nella catena produttiva le cui conseguenze non sono attualmente prevedibili;
 - ad avviare una seria campagna di educazione alimentare legata al consumo e alla spesa consapevole di prodotti tradizionali e locali di qualità;
 - a pubblicizzare la delibera, che dovrà essere predisposta, tramite l'apposizione di cartelli segnaletici indicanti le parole "Rosignano Marittimo Comune OGMFREE".
- ROSIGNANO, 05/09/14

MOVIMENTO 5 STELLE

MARIO SETTINO
ELISA BECHERINI
FRANCESCO SERRETTI